

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Quest'ultima è convocata per le modifiche allo Statuto e per gravi circostanze.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sull'elezione del Consiglio direttivo;
- c) sulla nomina delle altre cariche sociali;
- d) sugli indirizzi e direttive generali e le attività di programmazione annuale;
- e) su ogni altro argomento sottoposte dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;
- f) su tutto quant'altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

L'Assemblea vigila inoltre affinché venga rispettata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, assicurandosi che venga esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che venga attribuito esclusivamente agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, nonché i diritti di elettorato attivo e passivo.

Delle riunioni assembleari si redige, su appositi libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea dell'Associazione tutti i soci, ma l'esercizio del voto è esercitato esclusivamente dai soci che siano in regola con il versamento dei contributi sociali. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci. Ogni socio non può essere portatore di oltre 5 deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Soltanto per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, devono essere presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, e la decisione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea, previa predeterminazione del numero deciso di volta in volta dall'Assemblea stessa.

La sostituzione dei membri eletti, ma dimissionari, può avvenire per cooptazione di altri soci da parte del Consiglio Direttivo in carica, ma il numero totale dei consiglieri cooptati non può essere superiore ad $\frac{1}{4}$ del Consiglio stesso.

In qualsiasi caso di cooptazione, le nomine in tal modo effettuate devono essere sottoposte all'Approvazione dei soci, da deliberare nel corso della prima Assemblea utile, che possono sancirne la ratifica ovvero la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

TUTTE LE CARICHE ASSOCIATIVE SONO GRATUITE.

Il Consiglio Direttivo, se non vi provvede l'Assemblea, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni quattro mesi.

E' Altresì convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza dell'eventuale Comitato esecutivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il presidente dell'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei convenuti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo provinciale:

- a) programma e delibera le linee di intervento dell'Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- b) entro il 31 marzo di ciascun anno approva il bilancio consultivo dell'esercizio precedente;
- c) approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio nonché il programma delle attività da svolgere sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- d) predisporre le linee programmatiche per l'anno successivo da sottoporre all'Assemblea;
- e) provvede alla gestione del patrimonio;
- f) conserva l'elenco degli iscritti;
- g) nomina per cooptazione i membri da sostituire fino ad $\frac{1}{4}$ del Consiglio stesso;
- h) determina i contributi annuali dei soci, in considerazione anche delle direttive espresse dal Regolamento interno nazionale.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio, indirizza le iniziative deliberate dall'Assemblea. In caso di urgenza ed in assenza di specifica delibera adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.



Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, provvede, su delega del Consiglio al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle attribuzioni e nei limiti che il Consiglio vorrà delegargli, il tesoriere potrà:

- a) riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del presidente o chi per esso, rilasciando ricevuta per le riscossioni ed esigendo quietanza per i
- b) pagamenti; depositare denaro e valori presso uno o più istituti di credito prescelto dal Consiglio di Presidenza e controllare il movimento del Conto corrente postale, se istituito;
- c) tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il tesoriere non venisse nominato, le funzioni previste dal presente articolo saranno espletate dal Presidente senza bisogno di deleghe.

Art. 12 – Organizzazione locale

L'Associazione promuove il protagonismo e la partecipazione attiva di tutti i soci e si fonda sull'aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, con la costituzione di "Raggruppamenti provinciali". La giurisdizione di ogni Raggruppamento coincide con il territorio provinciale: Ogni Raggruppamento per costituirsi dovrà adottare un apposito Statuto conforme a quello Nazionale ed approvato tramite riconoscimento del Consiglio Nazionale.

Del Raggruppamento provinciale fanno parte i soci riuniti nelle Divisioni Comunali e ne costituiscono l'Assemblea. Il Coordinatore Provinciale è eletto dall'Assemblea dei Volontari delle Divisioni Comunali, secondo le modalità indicate nel Regolamento, ed in concomitanza con le scadenze assembleari nazionali. I Raggruppamenti provinciali hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa, secondo le regole sancite nei rispettivi Statuti. I loro Amministratori rispondono ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte. I Raggruppamenti provinciali possono chiedere l'iscrizione nei Registri Regionali del Volontariato, previo assenso dell'Associazione. Le divisioni comunali possono essere costituite dai Soci senza l'adozione di particolari formalità. Le Divisioni comunali non hanno all'interno dell'Associazione alcuna rappresentanza. Esse hanno esclusivamente una funzione di organizzazione e aggregazione dei Soci nei Comuni.

TITOLO V°

Art. 13 – Patrimonio dell'Associazione



1) Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività sono rappresentate:

- a) dai Contributi e dalle quote di iscrizione o di tesseramento degli associati;
- b) da donazioni e contributi di privati;
- c) da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di Organismi Internazionali;
- e) da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- f) da eventuali introiti derivanti dallo svolgimento delle Attività realizzanti le finalità istituzionali e di quelle marginali ad esse direttamente connesse.

2) Il patrimonio:

- a) da beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento dell'attività;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) donazioni, lasciti testamentari.

Art. 14 – Esercizio finanziario e destinazione degli utili

L'Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non possono essere, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Le riserve irripartibili sia durante l'esistenza dell'Associazione che all'atto dello scioglimento.

TITOLO VI°

Art. 15 – Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico amministrativo e l'organigramma dell'Associazione deve essere disciplinato da un Regolamento interno che il Consiglio Direttivo deve adottare.

Art. 16 – Durata e gratuità delle Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite, hanno durata triennale.

Art. 17 - Clausola compromissoria



Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra i Soci e l'Associazione, anche se promosse da Amministratori, liquidatori, ovvero nei lo confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n° 5/03 nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Gli arbitri sono in numero di :


- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00).
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre arbitri per le controversie. Gli arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente **dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede l'Associazione**. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina e nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale della Circoscrizione ove ha sede l'Associazione. Gli arbitri decidono secondo diritto, fermo restando quanto disposto dall'Art. 36 del D. Legs. N° 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione del l'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, di D.Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'Accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o quando lasci presumere il venir meno nella sua leale collaborazione dell'attività associativa.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci. I soci assenti e dissenzienti possono entro i successivi 90 giorni esercitare il diritto di recesso.



Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 18 – Commissariamento

Nel caso di gravi e ripetute violazioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni l'Associazione è passibile di commissariamento da parte del Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie :

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la totale inattività dell'Assemblea, protratta almeno per due esercizi;
- c) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, o messa in liquidazione IL NOME, IL LOGO, IL PATRIMONIO che residua dopo l'esaurimento della liquidazione, SARANNO DEVOLUTI, secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea di liquidazione, obbligatoriamente ad altre Organizzazioni di volontariato che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto e comunque nel rispetto del quarto comma dell'art. 5 della legge n° 266/91. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata alla quale siano presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VII°

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

I Raggruppamenti Provinciali già esistenti avranno tre mesi di tempo a far data dell'Approvazione del presente Statuto per uniformarsi al nuovo Statuto nazionale.

Nelle more che i Raggruppamenti provinciali adottino il proprio Statuto e/o conseguano l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato mantengono le funzioni di collegamento con il Nazionale.



Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le Associazioni private ed a quelle che regolano le attività delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In ogni caso sono applicabili gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 , n° 460.

M. P. G. G.
prec. personale
Cristina Miriga
R. P. M. T. J. J.
Stab. Maria
Di Dio Rosario
Di Bella Giuseppe
Ubaldo Tommaso
Selvitica Roberto
Gerardo Antonino

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO UFFICIO DI ENNA	REGTO IL 29 LUG. 2005	AL N. <u>1593</u> SERIE <u>30</u>	
	ESATTE € <u>3,72</u> (EURO <u>tre/72</u>)	di cui per IPOTECA € _____	
	CATASTO € _____	_____	



IL DIRETTORE
 (D. SSA) *Antonio Spina*
 IL CAPO TEAM
 REGISTRAZIONE ATTI
Perna Biagio